

della mercanzia in qualunque luogo o modo nascosta.

VI. Riconoscendosi, che molti Venditori di Frutti, come non obbligati al continuato mantenimento, con la sola vista del maggior loro interesse, ora esercitino l'Arte, ed or desistano, e sia costretta questa Città da tale loro maliziosa direzione di dover soffrir talvolta penuria di un genere, di cui anzi dovrebbe essere in ogni tempo abbondantissima; si prescrive che tutti quelli che s'attrovano attualmente descritti nell'Arte di Fruttaroli, e che intendessero di continuare nell'Arte stessa, debbano nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente darsi in nota alla Camera della Presidenza nostra, ed obbligarsi di tener sempre aperte, e ben provvedute in ogni tempo durante l'interinale sistemazione le loro Botteghe d'ogni specie di frutti, che sono proprj delle rispettive stagioni, ciò che dovranno immancabilmente eseguire in capo a cadaun'anno tanto gli attuali Fruttaroli suddetti, come quelli che di tempo in tempo verranno ascritti all'Arte medesima, e mancando della notifica, o degli impegni assunti s'intenderà cassato dalla Fraglia senza poter essere ripristinato, che con un previo esborso alla medesima di Lire 50.

VII. Perchè resti a beneficio, e comodo di questa Città, e Popolazione un maggior
pe.